

Sentenza n. 1649 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 23 giugno 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sui ricorsi n.1034 del 2002 e n.151 del 2003, proposti da ***, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Franco Buonassisi, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Leopardi n.2, presso l'avv. Ferdinando Zannini;

contro

il COMUNE di NOVAFELTRIA (PU), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Bellis, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Calatafimi n.1, presso gli avv.ti Vincenzo e Andrea Speciale;

per l'annullamento

= quanto al ricorso n.1034 del 2002:

- della determinazione a firma del Sindaco di Novafeltria n.8647 del 15.10.2002, con la quale è stata respinta la richiesta avanzata dalle ricorrenti finalizzata ad ottenere lo spostamento dell'impianto semaforico installato sulla strada statale Marechiese n.258, nelle immediate vicinanze di una villa di proprietà delle medesime, prospiciente la carreggiata stradale, in Frazione Secchiano del Comune di Novafeltria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

= quanto al ricorso n.151 del 2003:

- della delibera della Giunta municipale di Novafeltria n.198 dell'8 luglio 2002,

con cui è stata formalizzata l'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n.3 impianti semaforici installati nella Frazione Secchiano-Marecchia;

- della relazione dello stato finale dei lavori suddetti e del certificato di regolare esecuzione degli stessi redatti in data 3.6.2002;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novafeltria in entrambi i ricorsi;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. F.Buonassisi per le ricorrenti e l'avv. G.De Bellis per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, ai fini della loro decisione con unica sentenza, essendo gli stessi connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

2.- Passando alla delibazione del primo gravame (n.1034 del 2002 R. G.), vanno in primo luogo disattese le preliminari eccezioni di rito opposte dal Comune resistente poiché, al contrario di quanto sostenuto dal difensore

dell'Amministrazione, l'atto a firma del Sindaco oggetto di impugnativa, ha sicuramente una sua valenza provvedimentale, dal momento che si fa carico di negare una precisa richiesta avanzata dalle ricorrenti preordinata ad ottenere una diversa localizzazione dell'impianto semaforico installato in prospicenza dell'abitazione delle medesime, del quale le interessate avevano denunciato l'illegittima collocazione con nota del 19.12.2002.

Donde, dal momento che attraverso tale atto a firma del Sindaco viene di fatto disattesa la pretesa di ripristino della legalità avanzata dalle ricorrenti, non vi è dubbio che per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli sicuramente arrecati dal rifiuto di riconsiderare le precedenti scelte amministrative, alle interessate si imponeva necessariamente di promuovere il sindacato giurisdizionale avverso il suddetto atto sindacale di diniego espresso dalla richiesta suddetta allo scopo di vanificarne gli effetti dannosi, anche al solo fine di ottenere una riconsiderazione delle vicende una volta acclarata in sede giurisdizionale l'illegittimità dell'atto di diniego suddetto, magari soltanto per difetto di motivazione.

Del resto, bisogna convenire che la mancata tempestiva impugnazione del richiamato atto sindacale di rifiuto a riconsiderare la possibilità di una diversa localizzazione dell'impianto semaforico di cui si controverte poteva essere considerata come un comportamento acquiescente rispetto al tipo di installazione del semaforo privilegiata dal Comune e da ciò la sicura ammissibilità dell'impugnativa di tale atto preordinata anche ad evitare tale accennata possibile acquiescenza.

2.A.- Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l'esame dell'ulteriore eccezione di rito preordinata a denunciare la tardività dell'impugnativa di cui è causa, rispetto alla data di avvenuta ultimazione dei la-

vori di installazione del semaforo, poiché bisogna tener presente che oggetto di sindacato giurisdizionale non è affatto il certificato di ultimazione dei lavori, né tanto meno i comportamenti materiali posti in essere dagli agenti comunali per installare l'impianto semaforico, quanto piuttosto il provvedimento con cui il Sindaco, in sede di espressa richiesta di esercizio di poteri di autotutela rispetto a precedenti determinazioni amministrative assunte dagli organi comunali, ha formalizzato il proprio rifiuto al riguardo con l'adozione di un apposito atto di diniego delle pretese delle ricorrenti, per cui nei riguardi di tale provvedimento negativo, datato 15.10.2002, il ricorso è da valutare sicuramente tempestivo, essendo stato notificato il 6.12.2002.

2.B.- Passando all'esame del merito, l'iniziativa giudiziaria delle parti ricorrenti è da valutare fondata.

Dalla ricognizione degli atti di causa risulta comprovato che l'impianto semaforico dissuasore di velocità, di cui si controverte, è stato installato in contrasto con le soluzioni di localizzazione individuate in sede di approvazione del relativo progetto che ne prevedeva la collocazione al Km.61+350 della strada statale n.258 Marecchiese in direzione Rimini (vedi proposta del 30.10.2000 del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale e relazione tecnica al progetto data 18.11.2000 a firma dell'arch. ***, approvato dalla Giunta municipale con delibera n.424 del 4.1.2000, in atti).

Come risulta pacificamente ammesso anche dal difensore dell'Amministrazione comunale, la suddetta prescrizione tecnica relativa al punto di localizzazione del semaforo è stata disattesa, in sede di materiale installazione dell'impianto, con spostamento dello stesso al Km.51+318, il che ha determinato un suo arretramento di circa 32 metri rispetto all'originario punto di collocazione

del palo semaforico, con la sua collocazione in prospicienza dell'abitazione delle ricorrenti la quale, se fosse rispettata l'originaria localizzazione del progetto, non sarebbe stata in alcun modo coinvolta dall'intervento.

Dalla ricognizione della documentazione fotografica prodotta dal difensore delle parti ricorrenti, affatto confutata dalla difesa comunale, il Collegio ha in effetti potuto constatare che il seppur limitato scostamento di distanza verificatosi in sede di installazione dell'impianto semaforico dissuasore di velocità (mt.32,00) ha determinato un notevole inconveniente per le ricorrenti, le quali si sono viste ingiustificatamente collocato l'impianto in prospicienza della loro abitazione, venendo a subire in tal modo tutti gli immaginabili disagi derivanti dalla sosta forzata dei veicoli imposta dal semaforo in prossimità delle finestre del loro alloggio, sia per quanto riguarda la salubrità dell'area, che la quiete soprattutto notturna.

Ciò posto, in considerazione di quanto precisato in punto di fatto, non vi è dubbio che l'impugnato provvedimento sindacale di sostanziale rifiuto di ripristino della legalità sollecitato dalle ricorrenti si rivela chiaramente illegittimo, in quanto le generali ragioni addotte a giustificazione dell'impossibilità di aderire alle richieste delle *** sono da considerare comunque elusive delle prescrizioni di progetto approvate dalla Giunta municipale e nel contempo inadeguate ed illogiche, in quanto non danno in alcun modo conte dei motivi che hanno giustificato lo spostamento del semaforo rispetto alla sua localizzazione di progetto che prevedeva un avanzamento dello stesso di circa 32 metri.

La riconosciuta fondatezza delle esaminate censure di violazione della presupposta delibera comunale di approvazione del progetto di localizzazione dell'impianto semaforico di cui si controverte, nonché dei contestuali rilievi di

difetto di motivazione ed illogicità della soluzione derogatoria della prevista ubicazione dello stesso impianto, riscontrabile nell'impugnato provvedimento sindacale, comportano il suo annullamento e, quindi, l'accoglimento del primo ricorso, con assorbimento di ogni residuo motivo di doglianza.

3.- Irricevibile deve invece essere ritenuto il successivo ricorso (n.151 del 2003 R.G.) preordinato a sindacare la relazione dello stato finale dei lavori relativi all'installazione di n.3 impianti semaforici in Frazione Secchiano tra cui anche quello che qui interessa, nonché la successiva delibera di approvazione della stessa da parte della Giunta municipale.

Tale impugnativa si rivela infatti tardiva, rispetto alla data di adozione di tali atti dei quali le ricorrenti hanno avuto sicura conoscenza in sede di proposizione del primo ricorso (6.12.2002).

Infatti, in occasione dell'impugnazione del provvedimento sindacale di rifiuto a ripristinare la legalità in via di autotutela, mediante la rimozione del semaforo collocato in posizione irregolare rispetto all'ubicazione individuata in sede di progetto, le attuali parti ricorrenti hanno rilevato la contraddittorietà riscontrabile tra progetto originario e materia esecuzione dei lavori acclarata con lo stato finale, dimostrando di conoscere a tale data (6.12.2002) l'avvenuta formale certificazione di tale scostamento di distanza in sede di localizzazione del semaforo, la cui impugnazione formalizzata con il secondo ricorso (12.2.2003) si presenta dunque tardiva rispetto all'accennata data di cognizione degli atti impugnati (6.12.2002), poiché la notifica dell'atto introduttivo del giudizio preordinato a promuovere il loro sindacato è intervenuto dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla loro conoscenza, sicuramente acquisita il 6.12.2002, data di notifica del primo ricorso.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il primo ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell'atto sindacale con il medesimo impugnato, mentre il secondo ricorso va dichiarato irricevibile.

Sussistono nel contempo giusti motivi predisporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.”